



CITTA' DI CANNOBIO

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA CON NATANTI

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA CON NATANTI I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Disciplina del servizio
Art. 2	Determinazione del numero e del tipo di natanti destinati al servizio
Art. 3	Titoli autorizzativi
Art. 4	Requisiti
Art. 5	Concorsi ordinari per il rilascio delle autorizzazioni – Contenuto dei bandi
Art. 6	Presentazione delle domande
Art. 7	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
Art. 8	Titoli di preferenza – Criteri nella formazione della graduatoria
Art. 9	Inizio del servizio
Art. 10	Trasferibilità dell'autorizzazione
Art. 11	Commissione consultiva, di concorso e di disciplina comunale

TITOLO II - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 12	Definizione del servizio
Art. 13	Sostituzione alla guida
Art. 14	Caratteristiche tecniche dei mezzi
Art. 15	Sostituzione dei natanti
Art. 16	Utilizzo dei mezzi in servizio di linea
Art. 17	Operazioni di rifornimento
Art. 18	Orario di servizio
Art. 19	Divisa
Art. 20	Acquisizione del servizio – Procacciamento
Art. 21	Pontili o punti di attracco
Art. 22	Tariffe – Certificazione di viaggio
Art. 23	Obblighi del titolare
Art. 24	Obblighi dell'equipaggio
Art. 25	Norme di comportamento
Art. 26	Reclami
Art. 27	Passeggeri

TITOLO III – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28	Vigilanza
Art. 29	Sanzioni
Art. 30	Diffida
Art. 31	Sospensione dell'autorizzazione
Art. 32	Revoca dell'autorizzazione
Art. 33	Procedimento sanzionatorio
Art. 34	Decadenza dell'autorizzazione

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35	Abrogazione norme precedenti
Art. 36	Disposizioni finali
Art. 37	Entrata in vigore

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di trasporto pubblico con natante in servizio non di linea, che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di Cannobio e dallo stesso autorizzati.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale e statale, al codice della navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.
3. Nel presente regolamento per unità di navigazione (o natante), in via generale ove non diversamente specificato, si intendono quelle con propulsione a motore, destinate al trasporto per acqua di persone e di cose.

Art. 2

Determinazione del numero e del tipo di natanti destinati al servizio

1. Il numero e tipo dei natanti destinati al servizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 11 tenendo presente i seguenti criteri:
 - a. l'entità della popolazione del territorio comunale residente e fluttuante;
 - b. delle richieste dell'utenza;
 - c. di essenziali esigenze di tutela ambientale;
 - d. delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato;
 - e. l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto interessanti il territorio comunale;
 - f. le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nell'ambito del bacino del Lago Maggiore.

Art. 3

Titoli autorizzativi

1. L'attività di trasporto pubblico con natante in servizio non di linea deve essere svolta previo rilascio di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune.
2. I titolari di autorizzazione, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
3. Nei casi in cui al comma 2), a richiesta del titolare dell'autorizzazione, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e' consentito rientrare in possesso immediatamente dell'autorizzazione precedentemente conferita, in caso di decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
4. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 2), l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. L'autorizzazione è rilasciata senza limitazioni di tempo. Il Comune è tenuto, tuttavia, a verificare ogni 2 anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.
6. L'autorizzazione è riferita ad un singolo natante.
7. E' ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.
8. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del natante tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti alla vigilanza.
9. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92.
10. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai successivi art.15, relativamente ai sostituti alla guida e per le turnazioni integrative.
11. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art.4

Requisiti

1. L'autorizzazione per l'esercizio di trasporto pubblico con natante in servizio non di linea disciplinato dal presente regolamento è rilasciata a persona fisica appartenente agli stati dell'Unione Europea ovvero di altro Paese, a condizione di reciprocità e residenti in Italia e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale:

- Non aver riportato condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli artt.178 e segg. c.p.;
- Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, N.1423; 31/05/1965 N.575; 13/09/1972, n.646; 12/00/1982 n.726;
- Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- Non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

b) idoneità fisica:

- Essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificato dal competente servizio A.S.L. o dal medico del lavoro a ciò abilitato;

c) idoneità finanziaria:

- Consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa e della società - si considera prova sufficiente del requisito, la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciato da aziende o istituti di credito;

d) idoneità professionale:

- iscrizione al ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio pubblico non di linea istituito presso la Camera di Commercio- Industria – Artigianato e Agricoltura (art. 6 L.21/1992)
- nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società o cooperativa, i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto devono essere posseduti da almeno una persona regolarmente inserita nella struttura dell'Impresa in qualità di socio amministratore per ogni altro tipo di società e legale rappresentante per le cooperative.

Art 5

Concorsi ordinari per il rilascio delle autorizzazioni – Contenuto dei bandi

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio di trasporto pubblico con natante in servizio non di linea disciplinato dal presente regolamento o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per titoli articolato secondo le tipologie del servizio, indetto con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei natanti da destinare al servizio ai sensi del precedente art.2.
3. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
4. Il concorso deve essere indetto entro 180 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato per 30 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, della Provincia del VCO e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione.
6. L'autorizzazione è valida per una singola unità di navigazione; è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciata da autorità diverse.
7. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'art.11.
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del natante.

Art. 6

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata ~~impersonalmente~~ al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, denominazione o ragione sociale, partita IVA titolo di studio e residenza.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al ruolo;
 - b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;
 - c) certificazione rilasciata dal servizio ASL o dal medico del lavoro a ciò abilitato attestante il possesso del requisito dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio;
 - d) dichiarazione di impegno ad abbandonare ogni altra attività lavorativa prevalente;
 - e) titoli professionali di navigazione.
3. In caso di società la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale e corredata da:
 - a) Visura camerale aggiornata a data non inferiore a mesi 6 (sei) attestante l'iscrizione al Registro Imprese, l'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 30/05/1965 N.575 e l'assenza di fallimento o stato di messa in liquidazione ;

- b) Statuto societario;
 - c) Deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risulti la volontà e l'impegno dei soci ad esercitare il servizio pubblico previsto dall'autorizzazione;
 - d) Dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità morale e finanziaria di cui all'art. 4 del regolamento;
 - e) Numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio.
4. Nella domanda il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante dovrà impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità del natante con specificazione del tipo e delle caratteristiche dello stesso;
 5. Nella domanda lo stesso dovrà dichiarare se titolare di autorizzazione di taxi e/o di autorizzazione di noleggione anche se rilasciate da Comuni diversi.
 6. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

Art. 7

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal funzionario Responsabile del Servizio seguendo l'ordine della relative graduatorie.
2. L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.
3. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 1 anno. Le licenze che nel corso dell'anno si rendessero vacanti potranno essere coperte fino ad esaurimento della graduatoria.
4. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
 - a) Copia attestante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'unità di navigazione o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per la medesima unità di navigazione non è stata richiesta né ottenuta altra autorizzazione, all'esercizio di analogo servizio, da altra Autorità;
 - b) Attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento operativo dell'unità di navigazione, situato nel territorio comunale, regolarmente concesso;
 - c) Copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all'unità di navigazione, e polizza di copertura globale per l'equipaggio e le persone trasportate;
 - d) Dimostrazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria;
 - e) Assunzione con regolare contratto, del personale eventualmente dipendente, nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando di concorso, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla conduzione dell'unità di navigazione;
5. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa.
6. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:
 - a. il numero dell'autorizzazione e la data di rilascio;
 - b. il soggetto titolare;
 - c. la sede dell'impresa;
 - d. la targa ed il nome del natante autorizzato
 - e. il proprietario dell'unità di navigazione;
 - f. l'armatore;
 - g. l'eventuale rappresentante;
 - h. l'ubicazione dello spazio acqueo o del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio;
 - i. i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospenderlo, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
 - j. eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
7. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'ufficio competente.
8. Fatto salvo quanto già disposto dall'articolo 3 del presente regolamento, In caso di costituzione di società da parte dei titolari di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.
9. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.
10. Ogni due anni l'interessato dovrà presentare l'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata come previsto dall'art. 4 c.1 lett.b) del presente regolamento. Superata l'età di 70 anni tale attestazione dovrà essere presentata annualmente.

Art. 8
Titoli di preferenza – Criteri nella formazione della graduatoria

1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti, tra l'altro, i seguenti criteri:
 - a) Figura giuridica del richiedente, con le seguenti priorità:
 - Ditte individuali
 - Consorzi e cooperative
 - Società
 - b) caratteristiche dell'unità di navigazione da adibire al servizio;
 - c) titoli professionali di navigazione;
 - d) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti e relative anzianità;
 - e) tipo e numero di altri servizi precedentemente esercitati, in base ai mezzi ed al personale addetto;
 - f) mansione di conducente di natanti autorizzati in servizio pubblico non di linea, effettivamente esercitate dal richiedente, dai soci o dai dipendenti, se del caso in qualità di:
 - socio di cooperativa privo di autorizzazione;
 - sostituto di titolare di autorizzazione;
 - dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
 - sostituto di dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
 - collaboratore familiare;
 - anzianità di iscrizione alla Camera di commercio per l'esercizio dello specifico servizio;
 - lingue estere conosciute;
 - numero e mansioni dei dipendenti che si intendono assegnare al servizio;
 - termini entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio, a partire dalla data di comunicazione dell'eventuale assegnazione.
2. I criteri di valutazione dei titoli sono stabiliti preventivamente dalla Commissione di concorso.

Art. 9
Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 3 (tre) mesi dalla data di notificazione dell'assegnazione della autorizzazione.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri tre mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
3. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, viene disposta la decadenza della stessa.
4. Prima di iniziare il servizio, l'esercente ha l'obbligo di fornire la prova di essere titolare, ovvero di avere la disponibilità, di idoneo natante e dimostrare inoltre, con opportuna documentazione, di avere stipulato il contratto di assicurazione per il natante medesimo, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
5. Ogni natante, prima di essere ammesso al servizio, deve essere esaminato dall'Ufficio di Polizia Municipale che si avvarrà della sezione di Polizia Amministrativa per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dall'Amministrazione comunale.

Art. 10
Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, di cui all'articolo 4, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
 - c) sia divenuto inabile permanente o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
2. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 4 comma 1 lettera a)
3. In caso di morte del titolare, la autorizzazione o l'autorizzazione possono essere trasferire ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del responsabile del servizio incaricato, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.
4. Gli eredi minori dei titolari di autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età e comunque, per ulteriori due anni, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti per poter beneficiare dell'assegnazione dell'autorizzazione del genitore defunto. Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito, l'autorizzazione è revocata.

Art. 11
Commissione consultiva, di concorso e di disciplina comunale

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto in servizio pubblico non di linea e per l'applicazione del presente regolamento è istituita specifica commissione consultiva.
2. La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
3. La commissione comunale è formata da:
 - a) Il Sindaco o suo delegato che ricopre il ruolo di Presidente;
 - b) il Responsabile del Servizio, o suo delegato;
 - c) il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
 - d) i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;Funge da Segretario un dipendente dell'Amministrazione comunale.
4. La commissione, nella sua funzione consultiva, è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate dal presente regolamento.
5. I componenti indicati al terzo comma alle lett. a), b) e c) del presente articolo, integrati con un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, formano la commissione di concorso e la commissione di disciplina.
6. Sono valide le sedute della Commissione alle quali partecipino almeno tutti i membri di cui alle lett. a), b) e c) del comma precedente.
7. La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta dal almeno tre componenti della commissione.
9. Qualora per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale delibera sulle pratiche rimaste inevase.
10. La commissione consultiva comunale dura in carica quanto il mandato dell'Amministrazione Comunale che l'ha eletta a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina e fino alla nomina della nuova. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Titolo II
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 12
Definizione del servizio

1. Il trasporto pubblico in servizio non di linea effettuato con unità di navigazione può configurarsi come servizio di noleggio con conducente con sosta sullo specchio d'acqua ovvero pontile autorizzato.
2. Lo stazionamento dell'unità di navigazione avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco, situati nel territorio comunale, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza.
3. Non è ammesso erogare servizi di linea.
4. L'esercente il servizio pubblico è obbligato ad erogare il servizio all'interno dell'area comunale applicando le tariffe di cui all'art. 22. Per servizi al di fuori dell'area comunale è prevista la libera contrattazione tra le parti.

Art. 13
Sostituzione alla guida

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso, muniti dei titoli professionali previsti.
2. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante solo da persona iscritta nei ruoli dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
 - b) per un periodo di ferie non superiore a 30 gg. annui (anche frazionati);
 - c) nel caso di incarichi a tempo per mandato sindacale o pubblico elettivo.
3. Nel caso di eredi minori del titolare è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del presente regolamento.
4. La sostituzione alla guida può essere eseguita anche dal collaboratore familiare del titolare sempreché iscritto al ruolo di cui sopra.
5. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti.

Art. 14
Caratteristiche tecniche dei mezzi

1. In relazione ad esigenze di tutela contro l'inquinamento acustico, la velocità, la sicurezza dei natanti e delle persone, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, sentita la commissione consultiva comunale e sentiti gli indirizzi delle altre amministrazioni interessate e/o competenti, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.
2. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione dell'unità di navigazione è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alle dimensioni e conformazioni dello scalo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle acque interessate.

Art. 15 **Sostituzione dei natanti**

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente l'unità di navigazione indicata in autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) L'unità di navigazione indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà nulla osta temporaneo;
 - b) La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con unità di navigazione avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica amministrativa da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 16 **Utilizzo dei mezzi in servizio di linea**

1. Nei casi di accertata necessità, le unità di navigazione possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal responsabile del servizio stesso.

Art. 17 **Operazioni di rifornimento**

1. Le operazioni di rifornimento devono avvenire, presso gli impianti fissi di distribuzione carburante lacustri.

Art. 18 **Orario di servizio**

1. L'espletamento del servizio deve avvenire, nel periodo estivo nelle seguenti fasce orarie:
 - a) PERIODO ESTIVO (15/3 – 31/10) dovrà essere assicurato giornalmente all'utenza il servizio dalle ore 09.00 alle ore 19.00 salvo deroghe autorizzate dalla Giunta Comunale;
2. L'espletamento del servizio è libero ma in caso di necessità è facoltà del Sindaco ordinare la presenza di tutti i natanti.

Art. 19 **Divisa**

1. Ogni operatore deve vestire decorosamente, indossando i seguenti indumenti:
PERIODO ESTIVO (15-3/31/10): cappellino bianco con visiera, maglietta bianca con stampa/ricamo in colore blu posta all'altezza del petto sulla parte sinistra riportante il nome/cognome e numero dell'autorizzazione, pantaloni bianchi (sono ammessi anche pantaloni fino al ginocchio tipo bermuda), giubbotto bianco (facoltativo), scarpa o sandalo chiuso.
1. Le divise, nei colori e con le caratteristiche sopra descritte, devono essere tutte uguali.
2. Tranne che per quanto riportato al comma precedente, sul berretto, sulla maglietta, sul maglione e sul giubbotto o giaccone non dovrà essere applicato alcun fregio, nonché di soggoli dorati o altro.
3. Non sono ammesse deroghe né esenzioni tranne che per casi specifici, debitamente documentati e giustificati. In ogni caso, ogni deroga non può avere validità superiore all'anno e ne va richiesto rinnovo.
4. Ogni operatore è dotato di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione Comunale e munito di fotografia e numero di matricola corrispondente al numero dell'autorizzazione al fine di rendere evidente e riconoscibile dai potenziali clienti l'attività svolta.
5. Il tesserino di riconoscimento dovrà essere indossato e reso ben visibile.

Art. 20 **Acquisizione del servizio – Procacciamento**

1. L'acquisizione del servizio taxi deve essere effettuato unicamente presso gli spazi di procacciamento tradizionalmente denominati:
 - a) Lungolago, dal Lido alle darsene di Via Ceroni;

2. E' ammessa l'acquisizione del servizio presso gli uffici turistici presenti sul territorio.
3. E' assolutamente vietato acquisire servizi, dare informazioni e soffermarsi/sostare su tutte le restanti aree.
4. L'acquisizione del servizio taxi può essere fatta esclusivamente da chi è addetto al momento alla conduzione del natante.
5. E' vietato il procacciamento nel porto.
6. L'acquisizione del servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale, previa contrattazione; l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire a contrattazione già perfezionata e deve durare lo stretto necessario al compimento delle operazioni richieste.
7. In caso di titolare di più autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.
8. Non è ammesso lo stazionamento di natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente sui pontili o punti di attracco. Solo in caso di necessità, sempre quando il servizio risulti preventivamente contrattato, è consentito che il natante sosti presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.
9. E' vietato importunare o infastidire le persone al fine di promuovere il servizio.
10. E' vietato occuparsi, in qualunque modo, del parcheggio dei veicoli. E' vietato accompagnare i conducenti, prenotare, occupare o riservare posti auto, indirizzare o agevolare la manovra di parcheggio negli stalli di sosta dei veicoli di chi intende usufruire del servizio.
11. E' vietato dare indicazioni ed informazioni non veritiere o ingannevoli sugli orari del servizio pubblico di linea.

Art. 21 Pontili o punti di attracco

1. Le aree di stazionamento e di imbarco per il servizio di trasporto pubblico non di linea, verranno individuate e autorizzate dalla Giunta Comunale;
2. I natanti nei luoghi di imbarco e di stazionamento dovranno essere posteggiati l'uno in fianco dell'altro in modo da non ostacolare il transito e da non ingombrare le rive di approdo ed essere opportunamente ancorati.
3. E' assolutamente vietato tenere i motori accesi nei porti ed in prossimità delle attività, se non per normali manovre, evitando le brusche e ripetute accelerazioni con conseguenti emissioni di gas combusti in forte quantità. In particolare il riscaldamento dei motori deve avvenire al largo e fuori dai porti. La non osservanza dei citati divieti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30-31-32.
4. Salvo ove non sia disponibile un pontile di proprietà di un Ente pubblico, le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a totale carico dei titolari delle autorizzazioni, che debbono provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri: il Comune si riserva di richiedere ai titolari l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.
5. Nel caso di utilizzo di pontili di proprietà comunale, i titolari di autorizzazione eseguiranno a loro spese i lavori di pulizia quotidiana, manutenzione ordinaria e straordinaria dei pontili utilizzati, e rilasceranno prima di ottenere l'autorizzazione idonea fideiussione bancaria o assicurativa per un importo che sarà definito dal Responsabile del settore Gestione del Territorio.

Art. 22 Tariffe – Certificazione di viaggio

1. La prestazione del servizio è obbligatoria, alle condizioni stabilite dalla tariffa fissata dal Comune.
2. Le tariffe per le singole tipologie di servizio (taxi e/o noleggio da rimessa con conducente) sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi sulla base delle richieste proposte dalle ditte esercenti l'attività.
3. Una tabella con le tariffe, autorizzata dal Comune, deve essere affissa in modo ben visibile nei pressi del luogo di stazionamento, sulle unità di navigazione, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.
4. Presso le biglietterie dovrà essere esposto, un cartello indicante le tariffe di dimensioni non inferiori a mt.1,00 di altezza per mt. 0,50 di larghezza.
5. E' fatto obbligo al titolare del rilascio di una certificazione di viaggio, quale biglietto singolo per una persona oppure cumulativo per due o più persone.
6. La certificazione di viaggio dovrà essere corrispondere al modello approvato da questa Amministrazione Comunale. La stessa verrà differenziata per colore a seconda che venga rilasciata da motoscafista aderente a consorzio o ditta individuale e dovrà riportare, oltre al logo del consorzio/denominazione ditta individuale, la targa del natante, la destinazione, il numero delle persone che usufruiscono del servizio e l'importo pagato anche la seguente intestazione : "Città di Cannobio – Servizio Taxi-Boat".

Art. 23 Obblighi del titolare

1. E' fatto obbligo di:
 - a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale unitamente ai documenti di bordo;

- b) di curare la regolarità della prestazione del servizio provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni sospensione del servizio, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
- c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- d) di segnalare per iscritto entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio, della sede, facendone curare l'annotazione sull'autorizzazione;
- e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che l'autorità competente ritenga necessario disporre;
- f) si assicurare e favorire con supporti idonei, la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 24 Obblighi dell'equipaggio

1. Il personale a bordo del natante ha l'obbligo:
 - a) di tenere un comportamento corretto e riservato;
 - b) di indossare in modo ordinato e decoroso l'abbigliamento stabilito al precedente art. 19;
 - c) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati dalla polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;
 - d) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza o su specifica richiesta dell'utente maggiorenne;
 - e) di non applicare tariffe diverse da quelle fissate dalle disposizioni comunali, o quelle convenute in fase di contrattazione. Su ogni unità di navigazione dovranno essere esposti i prezzi deliberati dall'Amministrazione; fatto salvo il diritto di contrattare una tariffa diversa per servizi di trasporto organizzati su precisa richiesta del cliente.
 - f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dal Sindaco nell'interesse dell'ordine, della sicurezza o soccorso, per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente. Le tariffe con costo limitato a compenso delle citate prestazioni, verranno stabilite dalla Giunta Comunale come previsto dall'art. 22 del presente regolamento. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente le necessarie attestazioni per i servizi prestati i quali verranno onorati entro il termine di 60 gg. come previsto dalle direttive comunitarie e loro recepimenti.
 - g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovando qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio oggetti smarriti del Comune.
2. E' severamente vietato:
 - a) fumare in servizio e/o consumare cibi e bevande durante la guida dell'imbarcazione;
 - b) eseguire riparazioni ai natanti nei luoghi di stazionamento, salvo che non si tratti di piccole riparazioni urgenti ed indifferibili;
 - c) tenere animali sul natante.

Art. 25 Norme di comportamento

1. In servizio il comportamento deve essere ineccepibile.
2. Sono vietati alterchi tra colleghi così come le urla, le parole ingiuriose ed i comportamenti offensivi o scorretti che possano generare fatti incresciosi.
3. Tali inosservanze sono considerate violazioni della massima gravità e comportano, fatta salva l'applicazione di ogni altra eventuale sanzione anche di tipo penale, l'applicazione in capo a tutti i soggetti coinvolti della sanzione prevista nel massimo edittale oltre che l'ulteriore sanzione della sospensione del titolo autorizzativo per il periodo massimo previsto all'art.31.

Art. 26 Reclami

1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, fornendo i dati di identificazione personale, l'indirizzo ed il recapito, il tragitto effettuato, l'ora, il giorno e la durata del trasporto.
2. Il reclamo deve pervenire in forma scritta oppure può essere effettuato verbalmente agli agenti di Polizia Municipale che dei fatti esposti redigeranno apposito verbale.
3. L'ufficio comunale responsabile del servizio, entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30-31-32.

Art. 27 Passeggeri

1. Sul natante in servizio non devono salire altre persone all'infuori del conducente e di coloro che hanno richiesto il servizio. Tale divieto permane anche durante le soste.
2. In attesa del servizio nessuno può salire sul natante all'infuori del conducente.
3. E' vietato fare attendere sul natante le persone che hanno richiesto il servizio nell'attesa che siano reperiti altri passeggeri in quanto una volta contratto il servizio da espletarsi all'interno dell'area comunale, il trasporto deve essere eseguito immediatamente.
4. Sul natante in servizio non possono imbarcarsi più persone di quelle stabilite dalla autorizzazione delle navi o galleggianti e, comunque, in numero non superiore a quello stabilito con deliberazione Giunta Regionale Piemonte n.50-393 del 04/07/2000. In tale computo non sono compresi i bambini sotto i sei anni tenuti in braccio.

Titolo III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28

Vigilanza

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari del Comune e della Provincia all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Le commissioni comunali, nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvalgono degli uffici comunali, possono promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 29

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, e delle sanzioni amministrative accessorie disciplinate dai successivi artt. 30-31-32, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) Da euro 516 a euro 2.582 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua, in assenza della prescritta autorizzazione;
 - b) Da euro 52 a euro 206 in caso di inottemperanza agli obblighi ed alla prescrizioni stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - c) Da euro 103 a euro 258 in caso di violazione di disposizione di legge e regolamenti, compreso il presente.
2. Nell'ipotesi prevista dal 1° comma lettera a), la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che a carico del conducenti il natante.

Art. 30

Diffida

1. Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi sul natante i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non mantenga il natante nelle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 31

Sospensione dell'autorizzazione

1. Salvo quanto disposto all'articolo precedente, l'autorizzazione viene sospesa temporaneamente quando il titolare:
 - a) non adempia agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione di esercizio;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e di regolamenti nella materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non applica le tariffe in vigore;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) supera i limiti di portata previsti dall'autorizzazione;
 - h) violazione delle norme di comportamento di cui agli artt. 20 – 22 –25.

2. La sospensione della autorizzazione è applicata per un minimo di sette giorni fino a trenta giorni oltre che in presenza di infrazioni plurime e ripetute, fino ad un massimo di sessanta giorni, salvo i casi previsti dal Codice della Navigazione e/o del presente regolamento.
3. Ogni provvedimento di sospensione è comunicato, entro 10 gg. alla commissione di disciplina di cui all'articolo 11.

Art.32 Revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell' art. 31;
 - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 10 del presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
3. Del provvedimento di revoca è data immediata comunicazione alla Commissione di disciplina.

Art. 33 Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui agli artt. precedenti sono avviati sulla base dei rapporti degli organi di vigilanza o in base ai reclami di cui all'art. 26. Gli accertamenti dei fatti che prevedono la sospensione o la revoca devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può entro i successivi 30 gg., far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie e scritti difensivi oltre che chiedere l'audizione personale.
2. Il Responsabile del Servizio, decorso il termine di trenta giorni predetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, irroga la sanzione nei confronti dell'autore della violazione.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca, non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della autorizzazione, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto, al Tribunale amministrativo regionale.

Art. 34 Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Sindaco dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 9 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 9 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 10;
 - e) per sopravvenuta perdita di proprietà, possesso, detenzione del mezzo senza giustificato motivo e senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - f) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Della decadenza dell'autorizzazione è data immediata comunicazione alla Commissione di disciplina.

TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia

- precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono soggette a revisione tutte le esenzioni concesse in dipendenza della normativa precedente.

Art. 36
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'art.2 e agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. Il caso dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative di rango superiore (nazionali e/o regionali) afferenti il servizio di noleggio con conducente, qualora in contrasto con il presente Regolamento, si riterranno automaticamente applicate.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.